

CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 23 aprile 1987, n. 3918.

Rientra nei casi di incompatibilità alla carica di consigliere comunale, di cui all'art. 3, n. 2), della L. 154/1981, quello dell'appaltatore del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, anche se il contratto è stato stipulato da un consorzio intercomunale.

Omissis.

Il ... svolge il servizio della raccolta dei rifiuti solidi nel territorio del Comune di ... e ciò non gli consente di cumulare la carica di consigliere di detto Comune, ai sensi dell'art. 3 u. 2 della legge n. 154 del 1981, indipendentemente dal fatto che detta attività venga effettuata anche in favore di altri Comuni e trovi titolo, anziché in separati contratti stipulati con ciascun ente, in un appalto unitariamente conferito da un consorzio da essi formato.

Tale principio discende dall'inequivoca formulazione letterale della disposizione in esame, la quale fa dipendere l'incompatibilità dalla sola circostanza che il servizio venga prestato "nell'interesse del Comune", e, quindi, assegna rilevanza esclusivamente al fatto che il Comune sia il destinatario-beneficiario del servizio stesso, cioè il portatore delle finalità ed esigenze che è destinato a soddisfare, senza richiedere che il Comune medesimo sia anche committente, o comunque parte stipulante del relativo contratto.

Né può ritenersi che la suddetta espressione sia stata adottata dal legislatore in senso improprio, identificando la parte interessata con la parte contraente. La norma in questione, infatti, ove estende l'incompatibilità, oltre che al titolare del servizio, a che vi partecipi, anche indirettamente (con poteri di amministrazione, rappresentanza o coordinamento), chiaramente esprime la volontà di individuare le situazioni di conflitto, giustificative dell'incompatibilità a prescindere dalle forme e modalità di costituzione del rapporto fra persona fisica ed ente territoriale, dando decisivo valore alla sostanza economica del rapporto stesso; sostanza che non muta sia quando detta persona, pur essendo il "*dominus*" od uno dei "*domini*" del servizio, non ne abbia anche la titolarità sia quando detto ente, ancorché destinatario del servizio medesimo, non ne sia al committente.

Giova del resto osservare che un pericolo di interferenze fra interessi privati ed interessi pubblici si presenta in termini del tutto analoghi sia nel caso in cui un servizio municipale venga espletato dal consigliere solo nel Comune in cui è stato eletto, sia nel caso in cui sia effettuato dal medesimo consigliere, con più ampia organizzazione, anche in altri Comuni, in forza d'incarico conferito da consorzio costituito dall'uno e dagli altri enti; una differenziazione di trattamento, nel senso del verificarsi d'incompatibilità con la carica solo nella prima ipotesi, non si sottrarrebbe a sospetto d'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione: quindi, anche se le argomentazioni del ricorrente fossero tali da introdurre un dubbio dovrebbe ugualmente optare per l'esegesi che si è indicata come corrispondente alla lettera ed alla "*ratio legis*", in osservanza del principio secondo cui, fra più interpretazioni astrattamente possibili, va privilegiata quella idonea a sottrarre la legge a profili di incostituzionalità.

Riscontrata, pertanto, una situazione d'incompatibilità con la carica di consigliere in un determinato Comune, nei confronti di chi svolga il servizio di raccolta dei rifiuti in tale Comune, anche se l'incarico sia stato conferito da un ente autonomo e distinto, come un consorzio intermunicipale, resta irrilevante ogni ulteriore indagine sull'esistenza ed entità di collegamenti fra l'uno e l'altro ente, trattandosi di circostanze non influenti rispetto ad una norma che fissa la suddetta situazione in dipendenza della sola individuazione del destinatario del servizio.

Omissis.